

PROTOCOLLO D'INTESA

fra

Motus-E, l'Associazione italiana costituita su impulso di operatori industriali e mondo accademico per favorire la transizione energetica nel settore dei trasporti, promuovendo la mobilità elettrica e divulgandone i benefici economici e ambientali

e

ANIMA - Assosegnaletica,

PREMESSO CHE

le aree dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici, sia su suolo pubblico che privato a uso pubblico, necessitano di un'adeguata cartellonistica e segnaletica che ne garantisca riconoscibilità, sicurezza e accessibilità, a beneficio degli utenti e degli operatori del settore;

la coerenza e uniformità della segnaletica relativa alla mobilità elettrica rappresentano un elemento essenziale per assicurare chiarezza, sicurezza stradale e armonizzazione delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale e presso gli enti locali;

CONSIDERATO CHE

lo sviluppo capillare di infrastrutture di ricarica lungo la rete stradale e autostradale è condizione necessaria per consentire la diffusione dei veicoli elettrici per garantire continuità di servizio a livello nazionale ed europeo;

il Codice della Strada e i relativi regolamenti attuativi costituiscono il quadro normativo di riferimento per la realizzazione e l'adozione della segnaletica stradale;

RITENUTO CHE

È necessario avviare un percorso di collaborazione istituzionale e tecnica fra le Parti per condividere buone pratiche, elaborare proposte comuni e promuovere standard omogenei di segnaletica e sicurezza per le aree di ricarica dei veicoli elettrici.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - Protocollo d'intesa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa. Il presente Protocollo definisce un quadro di collaborazione fra Motus-E e ANIMA – ASSOSEGNALETICA

Art. 2 – Finalità

Le Parti, nel pieno rispetto della propria autonomia e delle rispettive Associate, si impegnano a:

- promuovere l'uniformità della segnaletica e cartellonistica relativa alle aree di ricarica dei veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale e presso gli enti locali, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
- elaborare linee guida e proposte tecniche condivise per migliorare la sicurezza, la riconoscibilità e l'accessibilità delle aree di ricarica;
- formulare proposte normative e regolatorie da sottoporre alle Istituzioni competenti per aggiornare e armonizzare la normativa in materia di segnaletica per la mobilità elettrica;
- sviluppare attività di formazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolte a operatori, amministrazioni e utenti;
- favorire la partecipazione congiunta a tavoli di lavoro, progetti e sperimentazioni su segnaletica, standard e sicurezza delle infrastrutture di ricarica elettrica.

Art. 3 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- condividere dati tecnico statistici (ad eccezione di quelli economico finanziari di settore), esperienze e competenze utili all'elaborazione di standard e modelli comuni riguardanti il segnalamento e la sicurezza stradale;
- collaborare nel dialogo con Ministeri competenti, Aiscat, Anas, Aspi, Regioni, Province, Comuni e altri enti territoriali;
- redigere e diffondere documenti tecnici, position paper e raccomandazioni;
- organizzare convegni, seminari e incontri istituzionali di approfondimento e divulgazione;
- promuovere iniziative di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini e agli operatori;
- intraprendere ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 4 – Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo può essere integrato o modificato in qualunque momento di comune accordo tra le Parti.

Art. 5 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha durata biennale, rinnovabile automaticamente per periodi di pari durata salvo comunicazione di recesso che le Parti potranno inviare almeno tre mesi prima della scadenza mediante comunicazione pec ovvero salvo diversa intesa tra le Parti.

Art. 6 – Riservatezza e tutela dei dati personali

Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Art. 7 – Rispetto del diritto della concorrenza

Le Parti, consapevoli delle disposizioni in materia di concorrenza e del divieto di intese anticoncorrenziali, si impegnano a garantire che la collaborazione si svolga nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, evitando qualsiasi scambio di informazioni commerciali sensibili ai fini antitrust.

Art. 8 – Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione. Le Parti convengono che il documento sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.